

## Settore Tecnico

Prot. n. \_\_\_\_\_ Allegati n. \_\_\_\_ Catania \_\_\_\_\_

### **Quesito n. 1**

Il Concorrente - richiamato quanto riportato alle pagine 6, 7, 8 e 28 del Disciplinare di gara in materia di “requisiti progettuali” - chiede se un’impresa concorrente esecutrice dei lavori, in possesso di adeguata SOA per Costruzione e Progettazione con classifica VIII, che però NON possiede i requisiti del “Progettista” di cui ai punti 7.2. lettere a), b), c) d), del Disciplinare, possa partecipare alla procedura semplicemente “indicando/individuando” un soggetto in possesso di tali requisiti. Pertanto, in tal caso, non si ricorrerebbe all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/20006, tantomeno all’Associazione Temporanea di tipo “verticale” con gli stessi.

### **Risposta**

Con riferimento a quanto riportato alle citate pagine 6, 7, 8 e 28 del Disciplinare di gara in materia di “requisiti progettuali”, si chiarisce che, ai sensi dell’art. 92, c. 6 del Regolamento, “... i requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti, dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice ...”.

Pertanto, qualora il Soggetto partecipante non possieda i prescritti requisiti progettuali, potrà alternativamente “indicare”, “associare” ovvero “avvalersi” del Soggetto idoneo.

Resta inteso che, in ogni caso, dovranno essere compilati i modelli allegati, in particolare gli Allegati B e D, che forniscono tutte le possibili scelte e le relative dichiarazioni.

### **Quesito n. 2**

Il Concorrente richiede se le opere comprese nella categoria scorporabile OG11 Impianti tecnologici sono interamente subappaltabili oppure subappaltabili nei limiti del 30%.

### **Risposta**

Ai sensi dell’art. 12 della L. 80/2014, nonché dell’art. 37, c. 11 del Codice e dell’art. 92, c. 7 del Regolamento - la categoria scorporabile OG11 è subappaltabile nei limiti del 30%.

### **Quesito n. 3**

Il Concorrente chiede di conoscere il criterio di attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione T.5.a (costo del lavoro) e T.5.b (utile d’impresa).

### **Risposta**

Si chiarisce, ai sensi del comma 5, dell'art. 29 del DPRS n. 13/2012, che il punteggio previsto dall'articolo 19, comma 2, della Legge Regionale n. 12/2011 è attribuito secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato art. 29, comma 5.

Si evidenzia che il Concorrente è tenuto a presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito a:

1. impegno ad assumere per una percentuale non inferiore al 30% del costo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le tipologie di cui alla lettera b) del citato art. 29, comma 5 del DPRS n. 13/2012;
2. se del caso, di avere proceduto ad analoghe assunzioni nei ventiquattro mesi antecedenti alla stipula del contratto;
3. percentuale dell'utile dell'impresa.

### **Quesito n. 4**

Il Concorrente chiede quale formula viene utilizzata per l'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione T.5.a (costo del lavoro) e T.5.b (utile d'impresa).

### **Risposta**

Rilevato:

- che l'art. 29, c. 5 del DPRS n. 13/2012, stabilisce un criterio di assegnazione del punteggio (i.e. interpolazione lineare) solo per quanto attiene il punteggio di cui alla lettera a),
- che, per quanto attiene, invece, i punteggi di cui alle lettere b) e c), si limita a stabilire:  
“... il punteggio previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è così attribuito:  
b) in relazione al costo del lavoro, a favore delle imprese che, per una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnino ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le seguenti tipologie ... ;  
c) in relazione all'utile di impresa a favore delle imprese che, in sede di presentazione dell'offerta, indichino la percentuale più elevata di utile ... “.

Questa Stazione Appaltante - non avendo, per quanto sopra esposto, riportato alcun specifico criterio di attribuzione - ha ritenuto di assegnare il punteggio previsto come segue:

- *costo del lavoro (punti 8)*: 8 punti ai Soggetti che presentino le dichiarazioni di cui alla citata norma, 0 punti a tutti gli altri Soggetti;
- *utile di impresa (punti 7)*: 7 punti al Soggetto che presenti il valore più elevato, 0 punti a tutti gli altri Soggetti.

### **Quesito n. 5**

Il Concorrente, in possesso di categoria OG11 cl. IV e quindi qualificata a partecipare sino ad un importo di €. 2.582.000,00, chiede:

1. è possibile partecipare avvalendosi di impresa in possesso di cat. OG11 cl. IV per la differenza dell'importo non coperto, ovvero è riconosciuto l'avvalimento cumulativo ?
2. è possibile partecipare avvalendosi di impresa in possesso di cat. OG11 cl. III BIS per l'importo pari a €. 1.500.000,00, e incrementare del 20% le qualificazioni dell'impresa ausiliata e dell'impresa ausiliaria, ovvero è riconosciuto l'incremento del 20% della propria qualificazione in caso di avvalimento?

### **Risposta**

1. Premesso che, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con la Sentenza 10 ottobre 2013, una disposizione nazionale che vieta in via generale agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacità di più imprese, è incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004.

Visto il Comunicato del 27/03/14 del Presidente della ANAC che ha stabilito, tra l'altro, "... In attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea è ammessa, in sede di gara, la possibilità che il concorrente, mediante avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più attestati di qualificazione per ciascuna categoria ...".

Visto l'art. 49, c. 6 del Codice, così come sostituito dall'art. 21, comma 1, della legge n. 161 del 2014.

Si ritiene ammissibile il c.d. "avvalimento cumulativo".

2. In analogia a quanto previsto dall'art. 61, c. 2 del Codice e con riferimento a varia giurisprudenza al riguardo, si ritiene che l'istituto del c.d. "aumento del quinto" non possa trovare applicazione nel caso di Impresa ausiliaria.

### **Quesito n. 6**

Il Concorrente chiede chiarimenti in merito al richiamo all'art. 243 del Regolamento di cui a pag. 31 del Disciplinare di gara, contenuto della Offerta tecnica.

### **Risposta**

Si chiarisce che trattasi di un mero refuso. Gli elaborati grafici e descrittivi che costituiscono il progetto definitivo di un opera, sono, infatti, definiti dall'art. 24 e seguenti del Regolamento e non dall'art. 234 che, invece, è relativo a lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.

### **Quesito n. 7**

Il Concorrente chiede se il progetto definitivo da presentare in sede di gara deve o meno contenere la “analisi prezzi”. Si richiede, inoltre, di chiarire quanto riportato a pag. 17, terzultimo capoverso del documento “linee guida per la progettazione”.

### **Risposta**

Si chiarisce che il progetto definitivo da presentare con la “Busta B - Offerta tecnica” deve essere compilato con riferimento all’art. 24 del Regolamento, con la precisazione che “nell’ambito dei documenti facenti parte del Progetto Definitivo non devono essere riportate indicazioni recanti elementi che possono far emergere il tempo previsto dall’offerente per l’esecuzione dell’opera ed il costo complessivo della stessa”.

Si individua, pertanto, l’opportunità di riportare l’elenco di tutti i documenti di cui al titolo II, capo I, sezione terza, artt. 24 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., completo in ogni sua parte di tavole progettuali, di relazioni, calcoli, computi, analisi e stime e capitolati, indicando tra questi quelli effettivamente allegati all’offerta tecnica e quelli, invece, non allegati all’offerta tecnica.

Gli elaborati non allegati (in quanto contenenti elementi attinenti il tempo ed il costo dell’opera) saranno, invece, allegati alla busta economica.

Per quanto attiene il documento “linee guida per la progettazione”, si chiarisce che lo stesso viene fornito a titolo di riferimento per l’elaborazione del progetto, fermo restando, comunque, gli obblighi normativi in materia di “progetto definitivo” specificatamente individuati dal Regolamento.

Si ritiene, pertanto, sufficiente fornire - almeno in sede di gara - l’elaborato “analisi prezzi” anche privo dei preventivi che, comunque, il Progettista avrà, certamente, acquisito per la corretta formulazione dei prezzi. Resta inteso che tali preventivi, nella eventuale successiva fase di verifica dei giustificativi, dovranno, comunque, essere forniti.

### **Quesito n. 8**

Il Concorrente chiede un chiarimento circa i tempi di esecuzione dell’opera.

### **Risposta**

Si richiamano i punti 11 e 12 del Disciplinare di gara, nonché l’allegato E (Modulo dell’offerta economica e temporale) e si chiarisce che la riduzione deve essere riferita al numero di giorni posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori (720 giorni naturali e consecutivi), al netto del tempo previsto per la redazione del progetto esecutivo (60 giorni).

### **Quesito n. 9**

Il Concorrente chiede chiarimenti circa la possibilità di apportare modifiche alla planimetria di progetto.

### **Risposta**

A tal proposito - rilevato che il Disciplinare di gara (pag. 31, “relazione di accompagnamento”) prevede, ai sensi dell’art. 76, c. 2 del Codice, che “... non sono autorizzate modifiche/varianti al progetto preliminare che comportino una nuova approvazione dello stesso da parte della competente Conferenza dei Servizi e, in particolare, che alterino o che modifichino la natura tipologica delle opere oggetto di gara” - si chiarisce quanto segue:

1. il progetto definitivo dell’opera deve essere, in ogni caso, approvato in Conferenza dei Servizi;
2. il progetto preliminare posta a base di gara presenta un livello di dettaglio certamente più avanzato rispetto all’usuale;
3. il Concorrente potrà, pertanto, apportare modifiche di dettaglio che, in conformità al Disciplinare, “non alterino o modifichino la natura tipologica delle opere oggetto di gara”.